


A ea



Agenzia
per le Erogazioni
in Agricoltura

Prot. N. **ACIU.2010. 592**
Roma li. *20/08/2010*

AREA COORDINAMENTO

Via Salandra, 13 - 00187 Roma
Tel. 06.49499.1 - Fax 06.49499.772

Organismo Pagatore AGEA
SEDE

Organismo pagatore della Regione Veneto
- AVEPA
Via N. Tommaseo, 67
35131 PADOVA

Organismo pagatore della Regione Emilia
Romagna - AGREA
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA

Organismo pagatore della Regione
Lombardia- OPLO
Presidenza
Direzione Centrale Programmazione
Integrata
Via Fabio Filzi, 22 - Palazzo Pirelli
20124 MILANO

Organismo pagatore della Regione Toscana
- ARTEA
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE

Organismo Pagatore della Regione
Basilicata - ARBEA
Via della Chimica
85100 POTENZA


Organismo Pagatore della Regione
Piemonte - ARPEA
via Bogino, 23
10123 TORINO

APPAG Trento
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO

All' **OPPAB**
Via Crispi, 15
39100 BOLZANO

Handwritten initials and a signature.

A ea

 Agenzia
per le Erogazioni
in Agricoltura

ARCEA

Via E. Molè
88100 – Catanzaro

Al **C.A.A. di Coordinamento Coldiretti S.r.l.**
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA

Al **C.A.A. di Coordinamento
Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA

Al **C.A.A. di Coordinamento CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA

Al **Coordinamento CAA CAALPA**
Via L.Serra, 37
00153 ROMA

Al **Coordinamento CAA c/o AIPO**
via delle Conce, 20
00154 ROMA

Al **Coordinamento CAA AGCI**
via Angelo Barboni, 78
00153 ROMA


Al **CAA Copagri S.r.l.**
Via Calabria, 32
00187 ROMA

**Assessorati all'Agricoltura
delle Regioni e Province Autonome
LORO SEDI**

UNACOA
Via Nizza, 46
00198 ROMA

UIAPOA
Via Alessandria, 199/c
00198 ROMA

A ea

 Agenzia
per le Erogazioni
in Agricoltura

UNAPROA
Via XX Settembre, 4
ROMA

S.I.N.
Via Palestro,32
00185 ROMA

e.p.c.

**Al Ministero Politiche Agricole Alimentari
e Forestali - Dipartimento delle politiche
europee ed internazionali
Direzione generale delle politiche
comunitarie ed internazionali di mercato
POCOI V
Via XX Settembre 20
00185 ROMA**

OGGETTO: Regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 1580/2008. Quesiti vari.

Si riportano, in allegato le risoluzioni delle questioni sottoposte all'attenzione dell'apposito gruppo di lavoro e dallo stesso elaborate nel corso delle recenti riunioni convocate per l'aggiornamento della Strategia Nazionale ortofrutta, svolte presso il Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali ex Direzione Generale per l'Attuazione delle Politiche Comunitarie e Internazionali di Mercato – POCOI V.

Si invitano gli operatori del settore e tutti gli interessati a voler operare conformemente nell'affrontare le casistiche afferenti ai rispettivi ambiti di competenza.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

Dr. Giancarlo Nanni



Risposte a quesiti posti dalle Regioni e dalle Unioni Nazionali.

1) Misure di prevenzione e gestione delle crisi – mancata raccolta della carota.

D - *Una OP ha inserito, nella modifica in corso d'anno 2010, la mancata raccolta della carota. Poiché nell'allegato al DM 11 maggio 2009, come modificato con DM 30/12/2009, la carota non compare nell'elenco dei prodotti per i quali è possibile effettuare la misura della mancata raccolta, si chiede se è consentito alla Regione autorizzare tale misura per il 2010.*

R - Nel capitolo "gestione crisi" della parte C dell'allegato al DM 11 maggio 2009, non è espressamente prevista la possibilità di estendere la misura della doppia raccolta a prodotti diversi da quelli indicati nell'elenco riportato.

Tuttavia si ritiene che le Regioni possono applicare il concetto enunciato nel capitolo "Le indicazioni strategiche per gli interventi e spese ammissibili" della parte B del medesimo allegato che recita: "L'elenco degli interventi individuato nel presente documento, non è esaustivo, pertanto, le Regioni hanno la facoltà, per evidenti e giustificati motivi e nel rispetto dei regolamenti comunitari e della Strategia Nazionale, sia di integrare tale elenco attraverso la definizione di nuove voci di spesa coerenti con il regolamento (con esclusione degli interventi riconducibili alla Disciplina ambientale) ed utilizzando la metodologia descritta per analoghi interventi, sia di definire importi forfettari e valori massimi superiori."

2) Pagamento dell'Aiuto finanziario nazionale .

D - *La normativa comunitaria specifica che l'aiuto finanziario nazionale può essere concesso fino ad un massimo dell'80% dei contributi finanziari versati sul fondo di esercizio dagli aderenti o dall'OP. il fondo di esercizio proposto dall'OP in fase di presentazione dell'esecutivo annuale, può essere confermato o ridotto dalla Regione competente alla valutazione e all'approvazione del programma operativo. In fase di realizzazione dell'annualità, l'OP alimenta il fondo di esercizio come approvato dalla regione e spende per gli interventi finanziati con l'AFN un importo pari all'80% dei contributi effettivamente versati al fondo di esercizio.*

In fase di accertamento finale la regione giudica inammissibili alcune spese, riducendo conseguentemente il fondo di esercizio valido ai fini della determinazione dell'aiuto comunitario. Si chiede di conoscere se la riduzione del fondo di esercizio in fase di accertamento finale determina anche una conseguente riduzione dell'AFN.

Altresì è chiesto di conoscere se la misura dei ritiri dal mercato smaltiti tramite la beneficenza gratuita, concorrono al calcolo del AFN.

R. - La costituzione del fondo di esercizio per sostenere le spese del programma operativo è condizione essenziale per l'ottenimento dell'aiuto comunitario di cui all'articolo 103 quater del reg. CE n. 1234/07, nonché dell'aiuto finanziario nazionale previsto dall'articolo 103 sexies dello stesso regolamento, che non può eccedere l'80% dell'importo dei contributi che i soci e/o l'OP versano nel fondo di esercizio .

Le spese effettivamente sostenute che saranno approvate a seguito delle verifiche delle Autorità competenti, andranno a costituire il fondo di esercizio valido ai fini dell'erogazione dell'aiuto comunitario. Parimenti, si ritiene che il fondo di esercizio così determinato costituisca anche il riferimento per la determinazione dell'importo dell'aiuto finanziario nazionale da liquidare all'OP.

Si fa rilevare che l'aiuto finanziario nazionale, in quanto suscettibile di rimborso parziale ove ne sussistano le condizioni, è da ritenersi un cofinanziamento dell'aiuto comunitario e tale è considerato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che prevede un rapporto diretto tra l'ammontare dell'aiuto finanziario nazionale e l'aiuto comunitario, quando al comma 3 del DM n. 31/2009 del 27 luglio 2009 recita testualmente " *Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla Commissione Europea, in sede di liquidazione dei conti FEAGA, comportano una riduzione della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione, autorizzata per l'anno 2010, e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie verrà restituita al Fondo medesimo o costituirà acconto per le successive annualità*".

Infine, in merito alla seconda questione, si precisa che i ritiri in beneficenza, essendo finanziati dalla Comunità al 100%, non danno origine al versamento al fondo di esercizio di alcun contributo da parte dell'OP o dei suoi aderenti e, pertanto, non possono concorrere al calcolo dell'AFN.

3) Calcolo delle spese generali.

D – *il regolamento (CE) n. 1580/07 al punto 2a dell'allegato VIII stabilisce che le spese generali sono liquidate mediante il pagamento di una somma forfettaria pari al 2% del fondo di esercizio fino alla concorrenza massima di 180.000,00 euro e che nel caso di una associazione di organizzazioni di produttori, la somma forfettaria può essere moltiplicata per il numero di OP che costituiscono l'AOP fino all'importo massimo di 1.250.000,00 euro.*

Si chiede di conoscere se sia possibile calcolare le spese generali moltiplicando la percentuale del 2% per il numero di OP che compongono l'AOP o se si debba applicare al fondo di esercizio della AOP la percentuale del 2% con il massimale di 1.250.000,00 euro .

La norma sul calcolo delle spese generali sul fondo di esercizio di una AOP rappresenta una deroga alla procedura di calcolo delle spese generali (2% del fondo di esercizio con il limite di 180.000,00 euro) e si ritiene che vada applicata moltiplicando la percentuale del 2% per il numero di OP fino al tetto di 1.250.000,00 come testualmente recita il regolamento comunitario "Nel caso di un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta, la somma forfettaria può essere moltiplicata per il numero di organizzazioni di produttori aderenti, fino ad un importo massimo di 1.250.000,00" Qualora una Regione ritenga che il suddetto sistema di calcolo porti alla corresponsione di somme eccedenti le reali spese di carattere generale, ha facoltà di non applicare la deroga o, come consentito dal regolamento citato, di limitare il finanziamento delle spese generali alle sole spese reali, definendo, con proprio provvedimento i costi ammissibili.

4) Misure di prevenzione e gestione delle crisi – polizze multi rischio.

D - *La circolare ministeriale n. 3684 del 2 ottobre 2008 prevedeva che le polizze multirischio sulle rese potevano essere integrative "fino alla misura dell'80% del costo dei premi assicurativi, a quelle stipulate, per gli stessi prodotti, sul Fondo di solidarietà*

nazionale, di cui al Decreto legislativo n. 102/2004". Tale possibilità è stata eliminata con il DM 3932 dell'11/05/2009.

Si chiede se le polizze integrative stipulate prima dell'entrata in vigore del predetto DM possono essere ammesse all'aiuto comunitario nell'ambito del programma operativo relativo al 2009.

R - Le polizze multirischio di cui alla circolare n. 3684 del 2 ottobre 2008, possono essere integrative a quelle sottoscritte ai sensi del D.lgs n. 102/04, che all'articolo 2 stabilisce che il contributo sulla spesa assicurativa può arrivare fino all'80% del costo dei premi parametrati per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento qualora il danno sia superiore al 30% della produzione e fino al 50% per il resto delle tipologie di contratti. Tali polizze dovranno riguardare l'eventuale differenza tra il contributo erogato ai sensi della normativa nazionale (50% e 80% della spesa assicurativa parametrata) e quello massimo previsto dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale 2007-2013 (50% e 80% della spesa assicurativa pagata dall'agricoltore). Premesso quanto sopra, le polizze contratte nel periodo di vigenza della circolare n. 3684 del 2 ottobre 2008 possono essere ammesse a contributo a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:

- le polizze devono essere distinte da quelle contratte sul Fondo di solidarietà nazionale, di cui al Decreto legislativo n. 102/2004;
- l'Organismo pagatore sia in grado di applicare un sistema di controllo, anche incrociando i dati con le polizze stipulate ai sensi del D.lgs 102/04, che garantisca l'assoluta certezza di evitare sovra compensazioni dei premi assicurativi.

5) Demarcazione tra OCM e SR.

Alcune Regioni chiedono alle organizzazioni di produttori di modificare l'annualità del programma operativo in corso, per adeguarlo alle regole di demarcazione contenute nei bandi di gara del PSR di riferimento, con particolare riferimento alla misura 121. Si chiede di conoscere se le OP possono essere obbligate a modificare i propri programmi già approvati e in corso di realizzazione, ad ogni emanazione dei bandi di misura dei Programmi di Sviluppo Rurale

Premesso che le regole di demarcazione tra OCM e PSR sono specificate nei rispettivi regolamenti Comunitari e dettagliate nella Strategia Nazionale dell'OCM ortofrutta e nel Piano Strategico Nazionale dello Sviluppo Rurale, si ritiene che l'aspetto della demarcazione non debba influenzare la tempistica di attuazione dei programmi operativi, attesa anche la valenza prioritaria dell'OCM ortofrutta sul regime dello Sviluppo Rurale.

Al riguardo, nella versione aggiornata della Strategia nazionale ortofrutta, di prossima adozione, è esplicitamente previsto che la verifica del rispetto della demarcazione venga effettuata al momento della presentazione da parte delle OP dei progetti esecutivi annuali, con le regole al momento in vigore.

CG
ST

6) **Interventi finanziati con l'AFN.**

- D –** *Gli investimenti realizzati con l'aiuto finanziario nazionale per l'anno 2009, devono essere necessariamente eseguiti nella Regione a basso indice di associazionismo dove è stata realizzata la produzione che ha concorso alla determinazione dell'importo dell'aiuto?*
- R -** Premesso che nelle disposizioni relative all'aiuto finanziario del 2009, non sono state date indicazioni al riguardo, si ricorda che l'aiuto finanziario nazionale è finalizzato ad elevare il livello di organizzazione delle Regioni in cui tale livello è considerato scarso ai sensi dell'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1580/07 e, pertanto si ritiene che gli investimenti devono essere realizzati prioritariamente sul territorio della Regione a basso livello di associazionismo, come già indicato nella nota AGEA n. ACIU.2010.30 del 14/01/2010.

7) **Attività principale delle OP**

- D –** *L'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1580/07, stabilisce che ai fini della valutazione dell'attività principale di una OP, il VPC appartenente ai propri soci e ai soci di altre organizzazioni di produttori, deve essere superiore al valore della rimanente produzione commercializzata venduta dalla medesima organizzazione di produttori.
Si chiede di conoscere cosa si intende per valore della produzione appartenente ai soci di altre organizzazioni di produttori.*
- R -** Premesso che il calcolo deve basarsi esclusivamente sui prodotti per i quali l'organizzazione produttori è riconosciuta, la produzione appartenente ai soci di altre organizzazioni di produttori che l'OP può considerare ai fini della determinazione della propria attività principale è rappresentata dalla produzione commercializzata sulla base delle deroghe previste dall'articolo 125 bis, paragrafo 2, lettere c) e d) del regolamento (CE) N. 1234/07.